



**DECRETO-LEGGE 10 LUGLIO 1982, n. 428 (GU n. 190 del 13/07/1982)
MISURE URGENTI PER ASSICURARE L'IMPIEGO DI AEROMOBILI
MILITARI NELL'AZIONE DI PREVENZIONE E DI SPEGNIMENTO
DEGLI INCENDI.**

137 PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDIO - *038* SERVIZI ANTINCENDIO - IN GENERE

003 AEROMOBILE - *000* AEROMOBILE

087 FORZE ARMATE - *000* FORZE ARMATE

PD: S0047271

URN: *urn:nir:stato:decreto.legge:1982-07-10;428*

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI GLI ARTICOLI 77 E 87 DELLA COSTITUZIONE;

*RITENUTA LA STRAORDINARIA NECESSITÀ ED URGENZA DI PROVVEDERE AL
POTENZIAMENTO DELLE CAPACITÀ OPERATIVE DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
NELL'AZIONE DI PREVENZIONE E SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI;*

*VISTA LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ADOTTATA NELLA RIUNIONE
DELL'8 LUGLIO 1982;*

*SULLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEI MINISTRI
DELLA DIFESA E PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, DI CONCERTO
CON IL MINISTRO DELL'INTERNO, DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E DEL
TESORO;*

EMANA

IL SEGUENTE DECRETO:

ART. 1.

LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL SETTIMO COMMA DELLO ARTICOLO 2 DEL
DECRETO-LEGGE 27 FEBBRAIO 1982, N. 57 , COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE
DI CONVERSIONE 29 APRILE 1982, N. 187, SI APPLICANO ANCHE AI CONTRATTI ED
ALLE ALTRE SPESE IN ECONOMIA DA EFFETTUARSI IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE
CONNESSE ALL'ATTIVITÀ DI CONCORSO ESPLICATE DALLE FORZE ARMATE NELLA
PREVENZIONE E NELLO SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI SUL TERRITORIO
NAZIONALE.

LE STESSE DISPOSIZIONI SI APPLICANO ANCHE AI CONTRATTI ED ALLE SPESE IN
ECONOMIA DA EFFETTUARSI IN ORDINE ALLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE
SVOLTE DAL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, IL
QUALE VI PROVVEDE CON LE MODALITÀ E I CRITERI DI CUI AL SECONDO COMMA
DELL' ARTICOLO 1 DEL DECRETO- LEGGE 27 FEBBRAIO 1982, N. 57 , CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 29 APRILE 1982, N. 187.

ART. 2.

PER FAR FRONTE AGLI ONERI DERIVANTI DALLA ATTUAZIONE DEL PRESENTE DECRETO È COSTITUITO NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL _FONDO PER LA PROTEZIONE CIVILE_.

IL FONDO È ALIMENTATO QUANTO A LIRE 20.000 MILIONI MEDIANTE CORRISPONDENTE RIDUZIONE DEL CAP. 4071 DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA PER L'ANNO 1982 E, QUANTO A LIRE 20.000 MILIONI, MEDIANTE ASSEGNAZIONE A CARICO DEL FONDO DI CUI ALL' ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 1980, N. 776 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1980, N. 874.

I CONTRATTI E LE SPESE AUTORIZZATE SONO SOGGETTE AL CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA CORTE DEI CONTI. A TAL FINE ENTRO IL MESE DI OTTOBRE DI OGNI ANNO IL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ANNO PRECEDENTE VIENE TRASMESSO ALLA RAGIONERIA CENTRALE PRESSO IL MINISTERO DEL TESORO, CHE, VERIFICATA LA LEGALITÀ DELLA SPESA E LA REGOLARITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE, LO INOLTRA ALLA CORTE DEI CONTI.

NELLA PRIMA ATTUAZIONE DEL PRESENTE DECRETO IL RENDICONTO DELLA GESTIONE È PRESENTATO ENTRO IL 31 DICEMBRE 1982.

LE DISPONIBILITÀ DEL FONDO AFFLUISCONO AD APPOSITA CONTABILITÀ SPECIALE ISTITUITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 585 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELLO STATO E DELL' ARTICOLO 1223, LETTERA B), DELLE ISTRUZIONI GENERALI SUI SERVIZI DEL TESORO .

I RELATIVI ORDINI DI PAGAMENTO SONO EMESSI A FIRMA DEL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE O DI UNO O PIÙ SUOI DELEGATI.

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE, NEI CASI DI NECESSITÀ ED URGENZA, CONCORDA CON LE AMMINISTRAZIONI STATALI COMPETENTI IN RAGIONE DELLE LORO FUNZIONI ISTITUZIONALI LE RISPETTIVE MODALITÀ DI INTERVENTO E TRASFERISCE DAL FONDO DI CUI AL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO SUI SINGOLI STATI DI PREVISIONE DELLE SPESE LE RISORSE OCCORRENTI.

IL MINISTRO DEL TESORO È AUTORIZZATO AD APPORTARE, CON PROPRI DECRETI, LE OCCORRENTI VARIAZIONI DI BILANCIO.

ART. 3.

IL PRESENTE DECRETO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO STESSO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SARÀ PRESENTATO ALLE CAMERE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE.

IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.

DATO A ROMA, ADDÌ 10 LUGLIO 1982
PERTINI
SPADOLINI - LAGORIO -
ZAMBERLETTI - ROGNONI -
BAROLOMEI - ANDREATTA
VISTO, IL GUARDASIGILLI: DARIDA
REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI, ADDÌ 13 LUGLIO 1982
ATTI DI GOVERNO, REGISTRO N. 40, FOGLIO N. 24

**LEGGE 12 AGOSTO 1982, n. 547 (GU n. 224 del 16/08/1982)
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-
LEGGE 10 LUGLIO 1982, N. 428 , RECANTE MISURE URGENTI PER
ASSICURARE L'IMPIEGO DI AEROMOBILI MILITARI NELL'AZIONE
DI PREVENZIONE E DI SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI.**

Preambolo

*LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:*

ARTICOLO UNICO

È CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO-LEGGE 10 LUGLIO 1982, N. 428 , RECANTE MISURE URGENTI PER ASSICURARE LO IMPIEGO DI AEROMOBILI MILITARI NELL'AZIONE DI PREVENZIONE E DI SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI, CON LE SEGUENTI MODIFICAZIONI:

IL TITOLO È SOSTITUITO CON IL SEGUENTE: MISURE URGENTI PER LA PROTEZIONE CIVILE;

ALL'ARTICOLO 2:

AL QUARTO COMMA, LE PAROLE: 31 DICEMBRE 1982 SONO SOSTITUITE CON LE SEGUENTI: 31 DICEMBRE 1983;

DOPO IL QUARTO COMMA, È INSERITO IL SEGUENTE:

IL GOVERNO PRESENTA ANNUALMENTE UNA RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLA ATTUAZIONE DELLE PRESENTI NORME.;

AL SETTIMO COMMA, SONO SOPPRESSE LE PAROLE: NEI CASI DI NECESSITÀ ED URGENZA,

LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

DATA A ROMA, ADDÌ 12 AGOSTO 1982

PERTINI

SPADOLINI - LAGORIO -

ZAMBERLETTI - ROGNONI - BARTOLOMEI - ANDREATTA

VISTO, IL GUARDASIGILLI: DARIDA
